

# **La normativa antiriciclaggio - i reati presupposto e l'impatto sugli obblighi relativi alla disciplina legale della revisione dei conti**

Verona, 17 maggio 2022

A cura di:  
Luca Signorini

*Presidente della Commissione di studio Antiriciclaggio*



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Verona

# Inquadramento normativo

NORMA COMUNITARIA	NORMA NAZIONALE	In vigore dal
I DIRETTIVA n. 91/308/CEE del 10.6.1991	D.L. 143/1991 – convertito in Legge 5.7.1991 n. 197	9.5.1991
II DIRETTIVA n. 2001/97/CE del 4.12.2001	D.Lgs. 20.2.2004 n. 56  Decreto MEF 3.2.2006 n. 141	14.3.2004  22.4.2006
III DIRETTIVA n. 2005/60/CE del 26.10.2005	D.Lgs. 21.11.2007 n. 231	29.12.2007
IV DIRETTIVA n. 2015/849 del 20.5.2015	D.Lgs. 25.5.2017 n. 90 ( <i>modificatore del D.Lgs. 231/2007</i> )	4.7.2017
V DIRETTIVA n. 2018/843 del 30.5.2018	D.Lgs. 4.10.2019 n.125 ( <i>modificatore del D.Lgs. 231/2007</i> )	10.11.2019
VI DIRETTIVA n. 2018/1673 del 23.10.2018	<del>(da recepire entro il 3.12.2020)</del> D.Lgs. 8.11.2021 n. 195	<del>—</del> 15/12/2021

**Nasce  
l'ADEGUATA  
VERIFICA**

**MODIFICHE AL CODICE  
PENALE.**

Si ampliano gli strumenti di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti. Si estende l'applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego a tutti i proventi, frutto di reato, compresi i delitti colposi e le contravvenzioni.



# Soggetti obbligati (dopo il D.lgs. 90/2017)

Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria (art. 3 D.lgs n. 231/2007):

- a. i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c. i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti specifiche operazioni.

Ove previsti, gli **OBBLIGHI** sono per il singolo **PROFESSIONISTA**, non per il **COLLEGIO SINDACALE**

**Fino al 3 luglio 2017 - Art. 12, comma 3-bis d.lgs. 231/2007**



«I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, **sono esonerati** dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III.»



# Il riciclaggio (art. 2, commi 4 e 5, D.lgs. 231/2007)

4. [...] s'intende per riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.



# Le norme del Codice Penale

## 648 bis – RICICLAGGIO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

## 648 ter – IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA


Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

## 648 ter 1 – AUTORICICLAGGIO

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.



# Lo schema del riciclaggio



# La segnalazione delle operazioni sospette (art. 35)

**I SOGGETTI OBBLIGATI, PRIMA DI COMPIERE L'OPERAZIONE, INVIANO SENZA RITARDO ALLA UIF UNA S.O.S. QUANDO**



**SANNO**

**SOSPETTANO**

**HANNO MOTIVI  
RAGIONEVOLI PER  
SOSPETTARE**

**che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di FDT**

**o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa**



# Il perimetro valutativo del professionista

Al professionista, ai fini dei suoi obblighi, non è richiesta una valutazione penale delle condotte del cliente che, ovviamente, competerà ad altri organi di polizia giudiziaria e alla magistratura, ma:

- ✓ una **valutazione di rischio** sotto un profilo oggettivo/soggettivo delle varie condotte;
- ✓ secondo la **comune esperienza**;
- ✓ sulla base anche degli **indicatori di anomalia**;

per identificare quelle situazioni concrete che potrebbero essere contigue al riciclaggio ovvero al finanziamento del terrorismo.



# Gli indicatori di anomalia (DM 16/4/2010)

Gli indicatori di anomalia agevolano l'attività di valutazione di eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

**NON ESISTE ALCUN AUTOMATISMO  
TRA ANOMALIA E SOSPETTO:**




NON TUTTE LE OPERAZIONI CHE PRESENTANO ANOMALIE SI TRADUCONO IN OPERAZIONI SOSPETTE MERITEVOLI DI SEGNALAZIONE

**LA VALUTAZIONE SOGGETTIVA  
ASSUME UNA RILEVANZA PRIMARIA:**



L'ANALISI DEL CASO CONCRETO SI EFFETTUA ATTRAVERSO GLI INDICI DI ANOMALIA E LA VALUTAZIONE DI TUTTE LE VARIABILI

Se è vero che anche un'operazione *prima facie* regolarissima può ingenerare sospetto nell'operatore, perché questi può trovare anomala l'operazione se riferita alla normale attività dello stesso, deve essere vero anche il contrario, per cui anche un'operazione apparentemente sospetta, al vaglio profondo dell'operatore può risultare pienamente giustificabile e può non dar luogo a segnalazioni.



**Valutazione discrezionale  
del professionista**



# Gli schemi di anomalia (UIF)

I professionisti sono tenuti ad applicare gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art.6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n.231/2007

- **Comunicazione UIF del 10 novembre 2020** - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con illeciti fiscali
- **Comunicazione UIF del 1° agosto 2016** - Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare
- **Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014** - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – operatività con carte di pagamento
- **Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013** - Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust
- **Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013** - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse
- **Comunicazione UIF del 16 marzo 2012** - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring
- **Comunicazione UIF del 9 agosto 2011** - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività riconducibile all'usura
- **Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011** - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing
- **Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010** - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici
- **Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010** - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 – Frodi informatiche
- **Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009** - Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati
- **Comunicazione UIF del 24 settembre 2009** - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, co. 7, lett. B) del D.LGS 231/2007 – Imprese in crisi e usura



# Autoriciclaggio e reati tributari

**AUTORICICLAGGIO:** Uso, reimpiego o occultamento dei proventi delittuosi realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso l'illecito presupposto da cui detti beni provengono

L'utilizzo di somme derivanti da reati tributari costituisce autoriciclaggio

**REATI TRIBUTARI EX D.LGS. N. 74/2000**

**PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE:**

- ✓ **Superamento delle soglie di punibilità**
- ✓ **Perfezionamento del momento consumativo del reato**
- ✓ **Effettivo conseguimento di beni provenienti da attività criminosa** (ovvero espansione della sfera patrimoniale dell'evasore e non soltanto mancato depauperamento del patrimonio)

Verificare l'intenzionalità della condotta (esistenza del dolo) circa il reimpiego delle somme derivanti dal reato e viceversa.

**SE ESISTE**

**OBBLIGO DI SEGNALAZIONE**



# Sulla segnalazione delle operazioni sospette

## OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (art. 35)

Attenzione esenzioni ex  
art. 35, c. 5

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto

## LA SEGNALAZIONE

non comporta violazione in ordine agli obblighi del segreto professionale

## TUTELA DEL SEGNALANTE (art. 38)


Riservatezza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione

## DIVIETO DI COMUNICAZIONE (art. 39)

Non si può comunicare al cliente dell'avvenuta segnalazione. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione



# La trasmissione della segnalazione



 **Accesso**

**AS-SOS**  
Software da utilizzare per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Per inviare una segnalazione e seguirne l'iter effettuare la registrazione mediante l'inserimento dei dati richiesti.

**Identificativo Utente**


**Password**

[Password dimenticata](#)

<https://infostat-uif.bancaditalia.it>

 **BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

 **U.I.F.**  
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia



# Il conferimento dell'incarico – ricordarsi di indicare:

## Adempimenti in osservanza della disciplina antiriciclaggio

In quanto soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2007, vi informiamo che il **conferimento del presente incarico determina l'insorgere**, in capo ai sottoscritti, dei seguenti adempimenti:

- adeguata verifica della clientela (artt. 16 e ss.);
- conservazione e registrazione dei dati (artt. 36 e ss.);
- **segnalazione di operazioni sospette** di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (artt. 41 e ss.).


Ci fornirete, pertanto, assumendovi correlate ed eventuali responsabilità anche in sede penale, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentirci di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela sulla base dell'obbligo previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007. In particolare, ai fini dell'identificazione del **titolare effettivo, ci fornirete per iscritto** tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siete a conoscenza.

Nel caso in cui non fossimo messi in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo all'identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, ci riserviamo il **diritto di astenerci dallo svolgimento della nostra prestazione professionale**, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 con la conseguente facoltà di presentare le dimissioni dall'incarico.

Con riferimento all'obbligo di **segnalazione delle operazioni sospette** all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF"), a cui saremo tenuti, pena l'applicazione di sanzioni, vi precisiamo che tale obbligo dovrà essere da noi **assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività e che esso sarà presidiato dal vincolo di riservatezza**, anche nei confronti della vostra società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti. Nel novero degli adempimenti imposti ai sottoscritti rientra, altresì, l'obbligo di **comunicazione previsto dall'art. 51** del D.Lgs. n. 231/2007, in relazione alle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e di titoli al portatore di cui all'art. 49 del medesimo decreto.



# Componente del collegio sindacale/sindaco unico:



# 1 – sindaco di soggetto «obbligato»

## Art. 46.

**Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati).**

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

- a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.

Capo I – obblighi di  
**adeguata verifica**  
Capo II – obblighi di  
**conservazione**  
Capo III – obblighi di  
**segnalazione**

**ESONERI**



# 2 – sindaco di soggetti non destinatari degli obblighi SENZA REVISIONE

Premessa: **REGOLA TECNICA N. 2**

## PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

### 1. Collegio sindacale

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, sussistono almeno quattro ordini di ragioni per ritenere che il rischio inerente le funzioni di sindaco sia molto basso:

1. il sindaco senza revisione non svolge una funzione professionale, ma diventa un organo endosocietario
2. le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte dal revisore/società di revisione o dai sindaci con funzione di revisione legale, per espressa previsione normativa; la funzione sarebbe inutilmente duplicata
3. i sindaci senza revisione non monitorano di norma la documentazione contabile, né la gestione di cassa (attenzione comunque alla comunicazione ex art. 51 sul contante)
4. nei collegi sindacali, ex 2397 C.C., non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli albi dei commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, o nel registro dei revisori legali



## 2 – sindaco di soggetti non destinatari degli obblighi

### SENZA REVISIONE

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: per le ragioni sopra esposte, il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina. L'adeguata verifica resta dovuta sia nel caso di collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di revisione in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio, sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, eletto sulla base dei parametri dell'art. 2477 c.c. A prescindere dallo svolgimento della funzione di revisione, **permane inoltre l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette in capo a ciascun membro del collegio sindacale.**



ADEGUATA VERIFICA?



No A.V. bensì REGOLA DI CONDOTTA

VALUTAZIONE DEL  
RISCHIO?



SI, in ogni caso; il processo di valutazione sta a monte e la norma esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva una assenza di rischio





## INFATTI NON VA DIMENTICATO CHE:

1. Il Professionista si **discosta** dalle regole di condotta, per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, **quando ritiene** che il grado di rischio inerente si collochi ad un **livello maggiore** rispetto a quello “non significativo”
2. (art. 17) I soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, quando vi è **sospetto** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione**

**ADEGUATA  
VERIFICA**




## 2 – sindaco di soggetti non destinatari degli obblighi

### SENZA REVISIONE

IN SINTESI:

Spetta a ciascun sindaco non revisore **individualmente** e non all'organo:



# 3 – sindaco di soggetti non destinatari degli obblighi CON REVISIONE

## OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

L'adeguata verifica nelle sue declinazioni di semplificata / ordinaria / rafforzata resta dovuta in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio sia nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione.

Tale obbligo va assolto anche in capo al **revisore esterno**, persona fisica o società di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite al soggetto esterno e non al collegio sindacale o al sindaco unico.

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta contestualmente al conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale.

Tuttavia, bisogna tener conto di quanto stabilito dall'art. 32, co. 2, lett. b) del Decreto che, con riferimento alle modalità di conservazione, considera tempestiva l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni conclusa entro i trenta giorni successivi al suddetto conferimento.


**Esempio:** L'adeguata verifica da parte del collegio sindacale incaricato della revisione legale non può materialmente essere svolta al momento dell'accettazione dell'incarico, ma verosimilmente potrà essere effettuata al "primo contatto utile" (prima riunione dell'organo) e in ogni caso entro 30 giorni dall'accettazione formale dell'incarico.



# 3 – sindaco di soggetti non destinatari degli obblighi CON REVISIONE

IN SINTESI:


Spetta a ciascun sindaco revisore **individualmente** e non all'organo:



# Le infrazioni sul contante

ART. 51, comma 1, ultima parte:

*La [...] comunicazione è dovuta **dai componenti del collegio sindacale**, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, **quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.***



L'obbligo di comunicazione delle violazioni ex art. 51 grava **su ciascun componente** e non già sull'organo collegiale



# Le infrazioni sul contante

## L'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007

Ante D.Lgs. 90/2017	Post D.Lgs. 90/2017
<p>E' vietato il trasferimento di denaro contante <b>o di libretti di deposito bancari o postali al portatore</b> o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra <u>soggetti diversi</u>, quando il valore oggetto di trasferimento, è <u>complessivamente</u> pari a euro tremila. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite delle banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi di quelli all'art. 1, comma b, numero 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</p>	<p>E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra <u>soggetti diversi</u>, <b>siano esse persone fisiche o giuridiche</b>, quando il valore oggetto di trasferimento, è <u>complessivamente</u> pari a euro <b>3.000</b>. Il trasferimento superiore a predetto limite, <b>quale ne sia la causa o il titolo</b>, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito per il tramite delle banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi di quelli all'art. 1, comma b, numero 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</p>

  
**NUOVI  
LIMITI!**  
Segue  
tabella...



# L'evoluzione del limite per l'uso del contante

LIMITI USO DEL CONTANTE	
Fino al 25.12.2002	€ 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.04.2008	€ 12.500,00
dal 30.04.2008 al 24.06.2008	€ 5.000,00
dal 25.06.2008 al 30.05.2010	€ 12.500,00
dal 31.05.2010 al 12.08.2011	€ 5.000,00
dal 13.08.2011 al 05.12.2011	€ 2.500,00
dal 06.12.2011 al 31.12.2015	€ 1.000,00
dal 01.06.2016 al 30.06.2020	€ 3.000,00
dal 01.07.2020 al <del>31.12.2021</del>	€ 2.000,00
<b>dal 01.01.2022</b> <b>2023</b>	<b>€ 1.000,00</b>

Limite ad oggi in vigore (per tutto il 2022)



Milleproroghe DL 228/2021 Art. 3 c. 6-septies



# La tracciabilità dei trasferimenti

I trasferimenti di importo pari/superiori a € 2.000,00 (1.000,00 dal 2023) vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc).

La **limitazione** all'utilizzo del contante:

- è finalizzata a garantire la **tracciabilità** delle operazioni sopra soglia «canalizzando» i flussi presso gli intermediari abilitati;
- **prescinde** dalla natura lecita/illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento di valori.



# Le fasi dell'ADEGUATA VERIFICA

1. IDENTIFICAZIONE CLIENTE/ESECUTORE

2. IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

3. ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

4. VERIFICARE IL LIVELLO DI RISCHIO EFFETTIVO PER STABILIRE LE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA (SEMPLIFICATE, ORDINARIE O RAFFORZATE)

5. CONTROLLO COSTANTE



## 1. IDENTIFICAZIONE CLIENTE/ESECUTORE

1. Identificazione della persona fisica che agisce in nome e per conto della società cliente, da effettuarsi di persona e mediante riscontro con un valido documento di identità;
2. Verifica dei poteri di rappresentanza della persona fisica conferente l'incarico, mediante documenti ufficiali consegnati dal cliente oppure raccolti dallo studio (ad esempio visure, atti pubblici, etc.), da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
3. Verifica e raccolta dei predetti dati identificativi, nonché dei dati identificativi della società cliente, mediante riscontro documentale;
4. Il valore oggetto della prestazione è sempre non determinabile.



## 2. IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso.

Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

### CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI CLIENTI SOCIETÀ DI CAPITALI

- a) **Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;**
- b) **Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.**

**Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:**

- a) **del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;**
- b) **del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;**
- c) **dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.**


**Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.**



## PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

La nuova definizione di PPE, contenuta nell'art. 1 co. 2 lett. dd) del Decreto, comprende una platea di soggetti indiscutibilmente più numerosa rispetto alla previgente formulazione.

In primo luogo, sono persone politicamente esposte *“le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami”*.



# Acquisire i dati: la DICHIARAZIONE del cliente

## AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio/FDT come da Nota 1 e 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione) e successive modifiche e integrazioni, fornisco le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_ (*Nome e Cognome*)

Codice fiscale \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

Località/Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_

Dati di nascita e residenza come da documento di identificazione allegato

Domicilio diverso rispetto al documento di identificazione allegato

DICHIARA



## 4. VERIFICARE IL LIVELLO DI RISCHIO EFFETTIVO PER STABILIRE LE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA (SEMPLIFICATE, ORDINARIE O RAFFORZATE)

- E' necessario verificare il livello di rischio effettivo per stabilire le misure di adeguata verifica (semplificate, ordinarie o rafforzate) da adottare.
- Ciò avviene mediante il seguente processo:



VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE



Tabella 2: prestazioni a rischio inerente “poco significativo”, “abbastanza significativo” o “molto significativo”

15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
----	----------------------------	--------------------------

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
<b>Molto significativa</b>	<b>4</b>



VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

**Esempio:**

1 – rischio 1  
2 – rischio 2  
3 – rischio 1  
4 – rischio 4  
Totale = 8  
Media = 2 (8:4)

**Tabella A**

**Aspetti connessi al cliente:**

1. Natura giuridica
2. Prevalente Attività svolta
3. Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico
4. Area Geografica di residenza del cliente

**Tabella B**

**Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale**

**I revisori per la quantificazione del rischio specifico potranno limitarsi a redigere la Tabella "A" relativa al cliente (e non anche la tabella B, relativa alle operazioni), sommando i relativi punteggi e dividendo il risultato per quattro (cioè il numero dei parametri in base ai quali viene valutato il rischio specifico relativo al cliente)**

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
<p><b>Riprendendo l'esempio:</b></p> <p><b>Rischio inerente</b> 3 x 30% = 0,90</p> <p><b>Rischio specifico</b> 2 x 70% = 1,40</p> <p><b>Rischio effettivo</b> 0,90 + 1,40 = 2,30</p>		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		<p>RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)</p>			



MISURE DI ADEGUATA VERIFICA (graduazione)

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il soggetto obbligato dovrà adempiere alla adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo <sup>17</sup>	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

<sup>17</sup> Nei casi previsti in Tabella 1, Regola Tecnica n. 2, salvo ipotesi particolari, sarà sufficiente inserire nel fascicolo della clientela soltanto il conferimento di incarico attribuito al Professionista (come da indicazione della stessa Tabella), senza alcuna scheda compilata di determinazione del rischio effettivo (vd. in particolare la Regola Tecnica 2.1.1. e le note 9 e 10).



## 5. CONTROLLO COSTANTE

L'art. 19, co. 1, lett. d), del Decreto precisa che il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le operazioni effettuate durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che si ha del proprio cliente e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Al momento dell'instaurazione del rapporto professionale, nell'ambito della determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da effettuare si stabilisce la periodicità del controllo costante da impostare e quindi scadenzare.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi <sup>40</sup>
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

che sostanzialmente potrebbe coincidere con la durata dell'incarico, salvo verifica delle modifiche che eventualmente interessano la società (compagnie sociali, amministratore/i, sede, attività, ecc...)

